

STATUTO

OLTRE IL VERDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CEGLIE MESSAPICA BR VIA EMILIO
NOTTE 2 F

Numero REA: BR - 155682

Codice fiscale: 02567730748

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 25-09-2018 - Statuto completo	2
--	---

		 Notaio Riccardo Mangia
	Allegato "A" all'atto n. 2467 di Rep. e n. 1778 di Racc.	
	STATUTO	
	della società	
	"OLTRE IL VERDE Società Cooperativa Sociale"	
	Articolo 1 – Denominazione .	Registrato a Ostuni
	E’ costituita una società cooperativa denominata: "OLTRE IL	il 04/08/2014
	VERDE Società Cooperativa Sociale".	al n. 2844
	Articolo 2 – Sede sociale .	serie 1T
	La società ha sede nel Comune di Ceglie Messapica (BR).	
	Articolo 3 – Durata .	
	La durata della società è stabilita fino al 31 dicembre 2050,	
	salvo proroga o anticipato scioglimento.	
	Articolo 4 - Definizione dello scopo e attività mutualistica	
	La cooperativa ha scopo mutualistico, e si propone di perse-	
	guire l'interesse generale della comunità alla promozione u-	
	mana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso lo	
	svolgimento dell'attività costituente l'oggetto sociale – fi-	
	nalizzata in via prioritaria all'inserimento lavorativo di	
	persone svantaggiate, di cui all'art. 1, lettera b), della	
	legge 8 novembre 1991 n. 381. La cooperativa svolge quindi la	
	propria attività caratteristica a favore dei propri soci coo-	
	operatori nella misura prevista dalla legge, in modo da rea-	
	lizzare l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, e	
	far conseguire ai soci lavoratori in genere occasioni di la-	
	voro, ed una remunerazione dell'attività lavorativa prestata	

	a migliori condizioni rispetto a quelle ottenibili sul merca-	
	to. Pertanto, lo scopo che i soci lavoratori intendono perse-	
	guire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma as-	
	sociata e la prestazione della propria attività lavorativa a	
	favore della cooperativa, continuità di occupazione, con le	
	migliori condizioni economiche, sociali e professionali.	
	I rapporti mutualistici hanno pertanto ad oggetto la presta-	
	zione di attività lavorative da parte dei soci cooperatori	
	nel settore corrispondente all'oggetto sociale della coopera-	
	tiva, sulla base di previsioni del regolamento, che defini-	
	scono l'organizzazione del lavoro dei soci.	
	Ai fini del conseguimento dello scopo mutualistico di cui so-	
	pra, i soci cooperatori instaurano con la cooperativa, al-	
	l'atto della loro adesione o successivamente all'instaurazio-	
	ne del rapporto associativo, un ulteriore rapporto di lavoro,	
	in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma,	
	ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non oc-	
	casionale, con cui contribuiscono comunque al raggiungimento	
	degli scopi sociali. Le modalità di svolgimento delle presta-	
	zioni lavorative dei soci cooperatori sono disciplinate da	
	apposito regolamento, approvato dall'assemblea dei soci ai	
	sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001 n. 142, che	
	definisce l'organizzazione del lavoro dei soci medesimi.	
	Articolo 5 – Oggetto sociale.	
	La cooperativa, con riferimento ed in conformità al proprio	

	scopo mutualistico, ed agli interessi e requisiti dei propri	
	soci cooperatori, ha per oggetto le seguenti attività:	
	- l'esecuzione di lavori di giardinaggio, vivaistica, flori-	
	coltura, bonifica, forestazione, sistemazioni idraulico-fore-	
	stali, di lavori con macchine agricole, di lavori agricoli di	
	ogni genere compresi lavori di installazione e manutenzione	
	di impianti elettrici ed elettronici, coperture in legno e	
	recinzioni, di terrazzamento, di realizzazione di muretti a	
	secco e giardini pensili sia privati che di enti pubblici;	
	- la conduzione di fondi agricoli, l'esercizio delle attività	
	agricole e della selvicoltura, anche mediante l'utilizzo dei	
	metodi propri dell'agricoltura biologica, la gestione di al-	
	levamenti;	
	- la gestione della raccolta dei prodotti agroalimentari e	
	zootecnici, freschi o lavorati, la loro conservazione, mani-	
	polazione, trasformazione, valorizzazione e commercializza-	
	zione, all'ingrosso o ai dettagli;	
	- la gestione di attività di agriturismo ed attività connes-	
	se, comprese le attività di ricreazione ed intrattenimento;	
	- la prestazione di servizi assistenziali di cura, vigilanza,	
	educazione e ricreazione anche a carattere domiciliare, a fa-	
	vore dell'infanzia, di minori, di anziani, di infermi e di	
	chiunque si trovi in condizioni fisiche, psichiche e sociali	
	che determinano stati di bisogno ed emarginazione;	
	- la prestazione di servizi di guardiania;	

	- lo svolgimento di servizi di pulizia, disinfezione, disin-	
	festazione, derattizzazione, sanificazione, per privati e/o	
	enti pubblici;	
	- la gestione di attività di ricezione e ristorazione, nonché	
	di campeggi e impianti sportivi;	
	- l'organizzazione, promozione e gestione di sagre e mostre,	
	e di eventi in genere, quali fiere, congressi, conferenze e	
	meeting.	
	La società potrà porre in essere - non a titolo prevalente -	
	in funzione del conseguimento dell'oggetto sociale, e comun-	
	que nei limiti e nel rispetto delle inderogabili norme di	
	legge che riservano determinate attività a particolari cate-	
	gorie di operatori, le attività strettamente affini, compien-	
	do tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie,	
	mobiliari ed immobiliari - non in veste di intermediario e	
	non nei confronti del pubblico - utili od opportune al rag-	
	giungimento dello scopo sociale.	
	La società potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico	
	o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e	
	l'adozione di procedure di programmazione pluriennale fina-	
	lizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sen-	
	si della legge 31 gennaio 1992, n. 59 ed eventuali norme mo-	
	dificative ed integrative.	
	Articolo 6 - Norme applicabili.	
	Alla presente cooperativa si applicano:	

	1) - le disposizioni della legge 8 novembre 1991 n. 381, in	
	tema di cooperative sociali, nonché, in quanto compatibili	
	con la suddetta legge, le norme relative al settore in cui la	
	cooperativa stessa opera, ed in particolare, le disposizioni	
	della legge 3 aprile 2001 n. 142, e successive modificazioni,	
	relative alla posizione dei soci lavoratori;	
	2) - le disposizioni sulle Onlus, in quanto la cooperativa	
	sociale è di diritto organizzazione non lucrativa di utilità	
	sociale, ai sensi dell'articolo 10, comma 8, del d.lgs. 4 di-	
	cembre 1997 n. 460;	
	3) - in quanto compatibili con le suddette leggi speciali, le	
	norme del codice civile relative alle società cooperative;	
	4) - per quanto non previsto dagli articoli 2511 e seguenti	
	del codice civile, ed in quanto compatibili, le disposizioni	
	sulla società a responsabilità limitata.	
	Articolo 7 - Mutualità prevalente.	
	La cooperativa, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera b),	
	della legge 8 novembre 1991 n. 381, e dell'art. 2520, comma	
	2, del codice civile, svolge la propria attività avvalendosi	
	- in misura non inferiore al trenta per cento del totale di	
	coloro che prestano attività lavorativa per la cooperativa -	
	delle prestazioni lavorative di persone svantaggiate, al cui	
	inserimento lavorativo l'attività della cooperativa medesima	
	è diretta, e che, compatibilmente con il loro stato soggettivo,	
	devono essere socie della cooperativa stessa.	

	La cooperativa si avvale inoltre, nello svolgimento della	
	propria attività, delle prestazioni lavorative sia degli al-	
	tri soci lavoratori, sia di terzi non soci.	
	Conseguentemente, la cooperativa è considerata, indipendente-	
	mente dai requisiti di cui all'articolo 2513 del codice civi-	
	le, cooperativa a mutualità prevalente (art. 111-septies	
	disp. att. c.c.).	
	Gli amministratori, ed i sindaci se nominati, documentano -	
	nella relazione sulla gestione e nella relazione dei sindaci	
	- i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimen-	
	to dello scopo mutualistico (art. 2545 del codice civile),	
	tenendo conto della particolarità dello scopo mutualistico	
	proprio della cooperativa, operante ai sensi dell'art. 1,	
	lettera b), della legge 8 novembre 1991 n. 381, e dell'art.	
	2520, comma 2, del codice civile. A tal fine, essi devono in	
	particolare evidenziare:	
	- il rapporto tra la gestione sociale attuata e la causa mu-	
	tualistica della cooperativa, e quindi le modalità di orga-	
	nizzazione dell'attività mutualistica della società a benefi-	
	cio delle persone svantaggiate ed in genere dei particolari	
	destinatari dell'attività sociale;	
	- i criteri seguiti per la distribuzione degli utili, per la	
	formazione delle riserve statutarie e per l'ammissione di	
	nuovi soci cooperatori;	
	- i criteri seguiti nella eventuale raccolta dei prestiti so-	

	ciali, e nell'impiego delle relative risorse;	
	– i criteri seguiti per l'assunzione di partecipazioni in al-	
	tre società;	
	– il rapporto esistente tra le partecipazioni dei soci coope-	
	ratori e l'ammontare degli strumenti finanziari eventualmente	
	emessi dalla società, e della relativa remunerazione.	
	Ai sensi dell'articolo 2514 comma 1 lettere a), b) e c) del	
	codice civile, alla cooperativa è fatto divieto:	
	a) di distribuire i dividendi in misura superiore all'inten-	
	tesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due	
	punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;	
	b) di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sotto-	
	scrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti	
	rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;	
	c) di distribuire le riserve fra i soci cooperatori.	
	Articolo 8 – Requisiti soggettivi dei soci cooperatori.	
	Possono essere soci cooperatori:	
	a) – le persone fisiche svantaggiate, quali definite dal-	
	l'art. 4 della legge 8 novembre 1991 n. 381 e successive mo-	
	difiche, che devono costituire almeno il trenta per cento	
	dei lavoratori della cooperativa. La condizione di persona	
	svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente	
	dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla	
	riservatezza;	
	b) – le persone fisiche che siano maggiori di età e legalmen-	

	te capaci di agire, e che abbiano una capacità professionale	
	nei settori corrispondenti all'oggetto della cooperativa, o	
	che comunque abbiano le attitudini e le competenze necessarie	
	per collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la	
	propria attività lavorativa o professionale.	
	Articolo 9 - Persone svantaggiate.	
	Ai fini del presente statuto, si considerano persone svantag-	
	giate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex de-	
	genti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti	
	in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcoli-	
	sti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà	
	familiare, le persone detenute o internate negli istituti pe-	
	nitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure	
	alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi	
	dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975 n. 354, e succes-	
	sive modificazioni. Si considerano inoltre persone svantag-	
	giate i soggetti indicati con decreto del Presidente del Con-	
	siglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e	
	della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della	
	sanità, con il Ministro dell'interno e con il Ministro per	
	gli affari sociali, sentita la commissione centrale per le	
	cooperative.	
	Articolo 10 - Diritti dei soci cooperatori nei rapporti mu-	
	tualistici.	
	I soci cooperatori hanno diritto a concludere rapporti mutua-	

	listici con la società, secondo le regole stabilite dal pre-	
	sente statuto e dal regolamento mutualistico, nei limiti del-	
	la effettiva e concreta capacità della cooperativa di instau-	
	rare i suddetti rapporti e di soddisfare gli interessi dei	
	soci medesimi. Correlativamente, la cooperativa ha il dovere	
	di contrarre con i soci cooperatori che ne facciano richie-	
	sta, compatibilmente con le esigenze della gestione sociale e	
	la necessità di rispettare il principio di parità di tratta-	
	mento.	
	La cooperativa è quindi obbligata, nella misura determinata	
	dalle proprie esigenze e dall'andamento del mercato e quindi	
	dell'attività dell'impresa sociale, ad avvalersi delle pre-	
	stazioni di lavoro delle persone svantaggiate, al cui inseri-	
	mento lavorativo l'attività mutualistica è finalizzata, ed in	
	via subordinata degli altri soci lavoratori; e quindi a sti-	
	pulare con i medesimi, all'atto dell'ammissione o successiva-	
	mente, autonomi contratti di lavoro, secondo le previsioni	
	del regolamento interno e nel rispetto del principio della	
	parità di trattamento; e quindi - a parità di qualifiche pro-	
	fessionali - sulla base dell'anzianità di iscrizione alla co-	
	operativa in qualità di socio cooperatore.	
	Articolo 11 - Ammissione dei soci cooperatori.	
	Chi desidera divenire socio cooperatore deve presentare do-	
	manda di ammissione, indirizzata alla società, dichiarando di	
	conoscere e accettare integralmente lo statuto ed i regola-	

	menti della cooperativa, di essere in possesso dei requisiti	
	soggettivi previsti dalla legge e dal presente statuto, e di	
	non svolgere attività concorrente o in contrasto con quella	
	della cooperativa, ed indicando l'importo della partecipazio-	
	ne che intende sottoscrivere.	
	Sulla base della domanda di ammissione, l'organo amministra-	
	tivo accerta la sussistenza dei requisiti soggettivi, l'ine-	
	sistenza di cause di incompatibilità, la sussistenza nella	
	domanda dei requisiti previsti dal presente articolo e l'ine-	
	sistenza di ragioni, collegate all'interesse sociale, che o-	
	stino all'ammissione. In caso di esito positivo dell'accerta-	
	mento, l'organo amministrativo delibera quindi l'ammissione	
	del socio, dandogliene tempestiva comunicazione ed invitando-	
	lo ad eseguire il versamento del capitale, dell'eventuale so-	
	praprezzo e della tassa di ammissione, entro trenta giorni;	
	cura quindi - solo dopo che siano stati eseguiti i suindicati	
	versamenti - la relativa annotazione nel libro soci.	
	Nell'ipotesi in cui l'organo amministrativo non si pronunci	
	entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda di ammis-	
	sione, il silenzio vale come assenso, sempreché l'aspirante	
	socio sia in possesso dei requisiti soggettivi previsti.	
	In caso di diniego di amministrazione, la deliberazione del-	
	l'assemblea, che concluda in senso favorevole all'ammissione,	
	è vincolante per l'organo amministrativo.	
	Articolo 12 - Diritti dei soci	

	Spettano ai soci i diritti partecipativi ed amministrativi	
	previsti dalla legge. In particolare spettano ai soci in con-	
	formità a quanto stabilito dalla legge e dal presente statuto	
	il diritto di voto, il diritto agli utili e ai ristorni, il	
	diritto di recesso e di controllo dell'attività degli ammini-	
	stratori.	
	Articolo 13 - Obblighi dei soci	
	Il socio deve versare l'importo della quota sottoscritta. Il	
	socio ammesso dopo l'approvazione del primo bilancio di eser-	
	cizio deve inoltre versare: il sovrapprezzo eventualmente de-	
	terminato in precedenza dall'assemblea in sede di approvazio-	
	ne del bilancio, la tassa di ammissione annualmente stabilita	
	dall'organo amministrativo in relazione alle relative spese	
	di istruttoria.	
	Il socio, sotto pena dell'esclusione, ha l'obbligo di instau-	
	rare rapporti mutualistici con la cooperativa in conformità	
	ai regolamenti approvati.	
	Il socio è inoltre tenuto alla osservanza del presente statu-	
	to, dei regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli or-	
	gani della cooperativa.	
	Per tutti i rapporti con la cooperativa, il domicilio dei so-	
	ci è quello risultante dal libro dei soci. Il socio ha l'one-	
	re di comunicare ogni variazione del suo domicilio. Gli ammi-	
	nistratori sono tenuti a farne tempestiva annotazione nel	
	predetto libro.	

	Articolo 14 - Recesso	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il so-	
	cio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungi-	
	mento degli scopi sociali;	
	c) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la	
	cooperativa.	
	La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata	
	alla Società. L'Organo amministrativo deve esaminarla, entro	
	60 (sessanta) giorni dalla ricezione. Se non sussistono i	
	presupposti del recesso, l'Organo amministrativo deve darne	
	immediata comunicazione al socio, che entro 60 (sessanta)	
	giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre op-	
	posizione innanzi il Tribunale.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale	
	dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della	
	domanda. Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e	
	Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio	
	in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario,	
	con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo	
	amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far de-	
	correre l'effetto del recesso dalla comunicazione del provve-	
	dimento di accoglimento della domanda.	
	Articolo 15 - Esclusione	

	L'esclusione del socio può aver luogo: 1) per il mancato pagamento della quota sottoscritta; 2) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dai regolamenti o dal rapporto mutualistico; 3) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società; 4) per l'esercizio, in proprio, da parte del socio di imprese che, per dimensioni, tipologia, e dislocazione sul territorio della attività, sono identiche o affini all'impresa esercitata dalla cooperativa così da potersi porre in concorrenza o in posizione di conflitto con essa; 5) per fallimento del socio; 6) negli altri casi previsti dalla legge e dal presente statuto. L'esclusione è deliberata dall'organo amministrativo. Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	Articolo 16 - Morte del socio	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della quota secondo le disposizioni di legge e del presente statuto.	
	Articolo 17 - Liquidazione e rimborso della quota	
	La liquidazione della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio. Essa comprende: a) il valore no-	

	minale delle quote, eventualmente ridotto in proporzione alle	
	perdite imputabili al capitale; b) il rimborso del sovrapprezzo ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale a norma di legge.	
	Il pagamento deve essere effettuato entro centoottanta giorni dalla approvazione del bilancio.	
	Articolo 18 - Responsabilità dei soci cessati	
	II socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione o la cessazione della quota si sono verificati. Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per liquidazione della quota. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.	
	Articolo 19 - Capitale sociale	
	Il capitale sociale è variabile, e non è quindi fissato in un ammontare prestabilito. Esso è costituito dai conferimenti dei soci cooperatori.	
	Il capitale sociale potrà essere aumentato anche mediante conferimento di beni in natura e/o di crediti. Si applicano le previsioni dell'art. 2465 del codice civile.	
	Articolo 20 - Bilancio	

	L'esercizio sociale coincide con l'anno solare. Alla fine di	
	ogni esercizio gli amministratori provvedono alla redazione	
	bilancio, in conformità alla legge. Per l'approvazione del	
	bilancio l'assemblea deve essere convocata entro centoventi	
	giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro	
	centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla reda-	
	zione del bilancio consolidato o qualora lo richiedano parti-	
	colari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della	
	società.	
	Articolo 21 - Utili	
	L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla sorte del-	
	l'avanzo netto di gestione; una volta effettuati gli accanto-	
	namenti obbligatori per legge, la residua parte degli utili	
	netti può essere destinata, nell'ordine, a remunerazione de-	
	gli eventuali strumenti finanziari, alla rivalutazione del	
	capitale sociale, alla ripartizione dei ristorni tra i soci	
	cooperatori, alla distribuzione di dividendi ai soci coopera-	
	tori nei limiti previsti dalla legge.	
	Articolo 22 - Ristorni	
	L'assemblea può, in sede di approvazione del bilancio, deli-	
	berare - su proposta degli amministratori - la ripartizione	
	di ristorni ai soci cooperatori, in proporzione alla quantità	
	ed alla qualità degli scambi mutualistici effettivamente rea-	
	lizzati.	
	Le modalità ed i criteri di ripartizione dei ristorni sono i-	

	noltre disciplinati in dettaglio dal regolamento mutualistico.	
	Articolo 23 - Decisioni dei soci	
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza	
	dalla legge, dal presente statuto nonché sugli argomenti che,	
	uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano alme-	
	no un terzo dei voti esprimibili in assemblea sottopongono	
	alla loro approvazione. Le decisioni dei soci sono assunte,	
	in ogni caso, con metodo assembleare.	
	Articolo 24 - Convocazione dell'assemblea	
	L'assemblea è convocata dagli amministratori mediante avviso	
	contenente l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione	
	del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza. Esso potrà	
	contenere anche l'indicazione del luogo, del giorno e dell'o-	
	ra per la seconda convocazione, che non potrà avere luogo	
	nello stesso giorno fissato per la prima.	
	A cura degli amministratori, almeno dieci giorni prima di	
	quello fissato per l'adunanza, tale avviso deve essere invia-	
	to ai soci e agli altri aventi diritto ad intervenire a mezzo	
	lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero conse-	
	gnato a mano e controfirmato per ricevuta dal destinatario.	
	In ogni caso l'avviso di convocazione deve essere anche af-	
	fisso presso la sede sociale nei dieci giorni che precedono	
	quello in cui si tiene l'adunanza.	
	In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa	
	regolarmente costituita quando sono presenti, in proprio o	

	per delega, tutti i soci aventi diritto al voto e all'inter-	
	vento, e tutti gli amministratori, i sindaci ed il revisore	
	se nominati, sono presenti o informati della riunione e nes-	
	suno si oppone alla trattazione dell'argomento. Tuttavia in	
	tale ipotesi, dovrà darsi tempestiva comunicazione delle de-	
	liberazioni assunte agli amministratori, sindaci e revisore	
	non presenti.	
	L'assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove	
	purché nel territorio nazionale.	
	Articolo 25 - Maggioranze costitutive e deliberative	
	L'assemblea, tanto in prima come in seconda convocazione, è	
	validamente costituita e delibera validamente con le maggio-	
	ranze, calcolate secondo il numero di voti spettanti ai soci,	
	previste dalla normativa tempo per tempo vigente sulle so-	
	cietà a responsabilità limitata, se non derogate dalla speci-	
	fica disciplina delle società cooperative.	
	Articolo 26 - Intervento in assemblea e diritto di voto	
	Possono intervenire all'assemblea tutti i soci iscritti nel	
	libro dei soci.	
	Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno	
	novanta giorni nel libro dei soci.	
	Ogni socio cooperatore ha un voto qualunque sia il valore no-	
	minale della sua quota.	
	Articolo 27 - Rappresentanza nell'assemblea	
	I soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri	

	soci. La delega deve essere conferita per iscritto e deve in-	
	dicare il nome del rappresentante; essa deve essere conserva-	
	ta dalla cooperativa.	
	Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di cinque	
	soci.	
	Articolo 28 - Nomina, composizione, durata dell'organo ammi-	
	nistrativo.	
	La società è amministrata da un consiglio di amministrazione	
	composto da tre membri.	
	Gli amministratori durano in carica per tre esercizi sociali;	
	essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'appro-	
	vazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro	
	carica.	
	Gli amministratori possono essere rieletti.	
	Articolo 29 - Amministratori delegati.	
	Il consiglio d'amministrazione può nominare uno o più ammini-	
	stratori delegati, scegliendoli tra i soci cooperatori; gli	
	stessi sono tenuti a riferire al consiglio di amministrazio-	
	ne, ed al collegio sindacale se esistente, con cadenza almeno	
	trimestrale.	
	Non possono essere delegati:	
	– i poteri in materia di convocazione dell'assemblea, reda-	
	zione del bilancio di esercizio, aumento e riduzione del ca-	
	pitale, redazione dei progetti di fusione e di scissione;	
	– i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclu-	

	sione dei soci, e le decisioni che incidono sui rapporti mu-	
	tualistici con i soci (art. 2544, comma 1, c.c.).	
	Articolo 30 - Presidente .	
	Il consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri un	
	presidente, se questi non è stato già eletto dall'assemblea.	
	Articolo 31 - Compenso degli amministratori .	
	Il compenso degli amministratori sarà stabilito dall'assem-	
	blea; potrà essere determinato sia in misura fissa, sia in	
	misura percentuale agli utili netti di bilancio conseguiti	
	nell'esercizio sociale, con l'osservanza in quest'ultimo caso	
	dell'articolo 2432 del codice civile. Il compenso degli ammi-	
	nistratori investiti delle cariche di presidente o di consi-	
	gliere delegato è stabilito dal consiglio di amministrazione,	
	sentito il parere del collegio sindacale ove nominato, nel	
	rispetto dei limiti massimi eventualmente determinati dal-	
	l'assemblea. L'assemblea può determinare un importo comples-	
	sivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclu-	
	si quelli investiti di particolari cariche.	
	Articolo 32 - Adunanze e deliberazioni del consiglio di ammi-	
	nistrazione .	
	Il consiglio d'amministrazione deve essere convocato nella	
	sede sociale o altrove, purché nel territorio della Repubbli-	
	ca Italiana, oltre che nei casi previsti dalla legge, ogni	
	qualvolta lo richiedano gli interessi della società, a cura	
	del presidente o anche di uno solo dei consiglieri, con ogni	

	mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimen-	
	to. L'avviso di convocazione deve essere spedito a tutti gli	
	amministratori, ed ai sindaci ove nominati, almeno tre giorni	
	prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno	
	prima; nell'avviso devono essere indicati la data, il luogo e	
	l'ora della riunione, e l'ordine del giorno. Anche in assenza	
	di formale convocazione saranno tuttavia valide le delibera-	
	zioni del Consiglio d'amministrazione quando vi partecipino	
	tutti gli amministratori, ed i sindaci effettivi ne siano	
	stati informati.	
	Articolo 33 - Poteri di amministrazione e competenze dei soci.	
	L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministra-	
	zione della società, fatte salve le competenze attribuite ai	
	soci dalla legge e dal presente statuto.	
	In particolare, sono riservate alla competenza dei soci le	
	decisioni previste dall'art. 2479, comma 2, del codice civile.	
	Articolo 34 - Poteri di rappresentanza .	
	La rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giu-	
	dizio spetta al presidente del consiglio d'amministrazione e,	
	in via disgiuntiva rispetto a quest'ultimo, separatamente ai	
	singoli amministratori delegati eventualmente nominati dal	
	consiglio d'amministrazione, nei limiti dei poteri a questi	
	ultimi attribuiti.	
	Articolo 35 - Organo di controllo	
	L'organo di controllo, ove nominato in quanto obbligatorio o	

	volontariamente, è costituito da un collegio sindacale che si	
	compone di tre sindaci effettivi e due supplenti, aventi i	
	requisiti di legge, nominati dall'assemblea dei soci, che ne	
	determina il compenso; essi durano in carica tre esercizi e	
	scadono alla data della decisione dei soci convocata per	
	l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della	
	carica.	
	Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assem-	
	blea.	
	Ove necessario ai sensi di legge, ovvero quando volontaria-	
	mente nominato dai soci, il collegio sindacale esercita anche	
	la revisione legale dei conti.	
	Articolo 36 - Scioglimento anticipato	
	La cooperativa si scioglie:	
	a) per il decorso del termine;	
	b) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la soprav-	
	venuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l'assemblea non	
	deliberi le opportune modifiche statutarie;	
	c) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata	
	inattività dell'assemblea;	
	d) per la perdita del capitale sociale;	
	e) nelle ipotesi previste dagli artt. 2437 <i>quater</i> e 2473;	
	f) per deliberazione dell'assemblea.	
	In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo	
	deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla	

	legge nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi.	
	L'assemblea eventualmente convocata dall'organo amministrati-	
	vo, nominerà uno o più liquidatori determinando:	
	a) il numero dei liquidatori;	
	b) in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzio-	
	namento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento	
	del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;	
	c) a che spetta la rappresentanza della società;	
	d) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;	
	e) gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativi.	
	Articolo 37 - Devoluzione	
	In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio	
	sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi	
	eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutua-	
	listici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.	
	Firmato:	
	- Pugliese Pietro	
	- Suma Pasqua	
	- Marzocca Consilia	
	- Riccardo Mangia Notaio	
	Impronta del sigillo.	

24 di 24